

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Standard di redazione degli atti e ricorso per cassazione

Lungi dall'esprimere un formalismo fine a sé stesso, va richiamato il rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall'avvocato e presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale e le ragioni dell'assistito, così come le questioni sottoposte all'attenzione della Corte nel ricorso per cassazione cui si sia giunti (nel caso in esame la SC conclude nel senso che la descritta inammissibilità manifesta del ricorso per cassazione in questione esclude ogni opportunità di una pronuncia ex [art. 363 c.p.c.](#)).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 5.3.2019, n. 6324

...omissis...

Fatti di causa

Con atto di precetto notificato il 21 dicembre 2010 l'avvocato *omissis* intimava a *omissis* s.p.a. il pagamento di un importo stabilito da un'ordinanza di assegnazione depositata il 4 febbraio 2003 all'esito di un processo di esecuzione in cui la banca era

stata terza pignorata. L'ordinanza di assegnazione era notificata unitamente al precetto. Avverso la procedura esecutiva successivamente incardinata nelle forme del pignoramento presso terzi, l'istituto di credito proponeva opposizione all'esecuzione deducendo, in particolare, di aver pagato l'intera sorte assegnata nell'ordinanza inviando, tramite posta, nei dieci giorni indicati nel precetto, un assegno circolare dapprima restituito ex art. 1181 c.c., e poi nuovamente inoltrato alla creditrice che, ciò nondimeno, aveva proceduto alle vie coattive. Disposta la sospensione dell'esecuzione, la causa era riassunta nel merito dalla creditrice secondo cui l'istituto debitore aveva pagato una somma diversa da quella intimata, e in specie non aveva saldato interessi, spese di notifica e registrazione dell'ordinanza. Il giudice di pace, davanti al quale resisteva la banca, rigettava l'opposizione ritenendo abusivamente frazionato il credito azionato.

Appellava in via principale *omissis* deducendo la carenza di prova della tempestività del primo invio dell'assegno, la tardività del secondo invio dell'assegno oltre i 20 giorni dalla notifica del precetto, e l'insufficienza del pagamento in particolare quanto agli interessi maturati dopo il deposito dell'ordinanza. Appellava in via incidentale la banca contestando l'immotivata compensazione delle spese da parte del giudice di pace. Il tribunale rigettava l'appello principale quindi ritenendo la condotta della banca conforme a buona fede e correttezza, e viceversa idoneo il pagamento complessivamente offerto.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione *omissis* affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso *omissis*.

In calce al ricorso la ricorrente ha formulato domanda di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, assumendo che le sezioni semplici abbiano deciso in modo difforme in ordine alla possibilità per l'esecutante di notificare l'ordinanza di assegnazione unitamente all'atto di precetto; con la medesima istanza, la parte ha chiesto la pronuncia delle Sezioni Unite in merito a una seconda questione in ordine alla quale ipotizza un contrasto giurisprudenziale, ovvero sulla possibilità di estendere analogicamente il termine dilatorio previsto dall'art. 477 c.p.c., alla fattispecie processuale della notifica al terzo pignorato di un'ordinanza di assegnazione unitamente al precetto, anche laddove il provvedimento ex art. 553 c.p.c., non contenga un termine dilatorio in favore del terzo pignorato di dieci o venti giorni.

Le parti avevano presentato memorie prima che il processo fosse rinviato alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 17 maggio 2018 n. 17948. Successivamente a tale rinvio, parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

Le ragioni della decisione

Come già chiarito da questa Corte in fattispecie sovrapponibile (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754) è preliminare, e decisivo, il rilievo per cui la ricorrente non riporta in maniera comprensibile la sequenza dei fatti di causa rilevanti, in quanto il testo del ricorso, nella parte riservata alla esposizione sommaria del fatto, consta della parziale riproduzione scannerizzata di atti, oltre che di una laconica quanto incompleta esposizione di alcune circostanze del giudizio di primo e di secondo grado.

Il ricorso non riporta affatto, nè con completezza e neppure nella pur consentita formula riassuntiva, le ragioni della decisione di primo grado e, soprattutto, le ragioni della decisione di appello, limitandosi ad affermare che il proprio appello è stato respinto per poi passare direttamente alla esposizione e illustrazione dei propri motivi di ricorso per cassazione.

A loro volta, la lettura dei motivi, costruiti anch'essi con riproduzione scannerizzata di atti a volte a tratti illeggibili (pag. 12 del ricorso), non consente la piena comprensione degli stessi, e attraverso di essi delle vicende processuali, senza attingere all'esterno del ricorso, ovvero alla sentenza d'appello o al controricorso.

L'intero ricorso risulta quindi inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il che esime dal dover esaminare, e perfino dal dover in questa sede riportare, o meglio

ricostruire, il contenuto dei motivi di ricorso, in quanto a questo scopo si dovrebbe come detto attingere "aliunde".

Il gravame non consente cioè alla Corte, violando l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, l'idonea comprensione della complessiva vicenda processuale (cfr. Cass., Sez. U., nn. 16628 del 2009 e 5698 del 2012).

Il requisito in parola consiste in un'esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n. 11653 del 2006; per una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, v. recentemente Cass. n. 21396 del 2018).

In mancanza di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali, della sintetica quanto puntuale esposizione della soluzione accolta dai giudici di merito, nonché, in questo quadro, di una chiara illustrazione dell'errore pretesamente commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, viene addossato a questa Corte il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi sottoposti al suo esame senza un ordine logico, quelli ritenuti rilevanti dallo stesso soggetto ricorrente ai fini del decidere (v. recentemente Cass. n. 13312 del 2018, che ha puntualizzato che per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione dei fatti di causa tale da far chiaramente risultare le posizioni processuali spiegate dalle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati "causa petendi" e "petitum", nonché degli argomenti dei, giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla Corte un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente. Il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un'inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado).

La valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sè stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall'avvocato e come detto presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale e le ragioni dell'assistito, così come le questioni sottoposte all'attenzione della Corte nel ricorso per cassazione cui si sia giunti.

Neppure è possibile nel caso di specie, al fine di evitare una pronuncia d'inammissibilità del ricorso, recuperare in maniera sufficientemente chiara la necessaria esposizione dei fatti di causa attraverso la lettura dei motivi (Cass. n. 17036 del 2018 evidenzia come non sia necessario che tale esposizione costituisca parte a sè stante del ricorso, essendo sufficiente che essa risulti, chiaramente, dal contesto dell'atto, anche attraverso lo svolgimento dei motivi).

Il ricorso odierno, come anticipato, presenta, pure all'interno della trattazione riservata all'esposizione dei motivi, l'inserimento non giustificato di svariate porzioni, scannerizzate e riprodotte, degli atti processuali del giudizio di merito, peraltro spesso non per esteso e privi d'intestazione e riproduzione integrale nonché di rielaborazione sintetica, da parte della ricorrente, e di una chiara individuazione della rilevanza dei passi riprodotti nell'economia delle tesi esposte, di volta in volta, dalla stessa, il che rende, nella sua integralità, non adeguatamente decifrabile il mezzo processuale.

Gli stessi motivi non sono autonomamente comprensibili, e non sarebbero stati neppure astrattamente riassumibili senza l'ausilio fornito dal testo della sentenza, al quale tuttavia non si può attingere per esaminare e decidere il ricorso se quest'ultimo non sia in grado di fornire autonomamente la chiave di comprensione del processo e

della motivazione fatta propria dalla sentenza impugnata, per poi muovere alla stessa una critica ragionata ed ancorata ai motivi articolati.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La descritta inammissibilità manifesta del ricorso esclude ogni opportunità di una pronuncia ex art. 363 c.p.c., pure sollecitata dalla parte ricorrente. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti "ratione temporis" per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.100,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.